

stessa di un respito di attività che si rese palese soltanto dopo molti mesi. - Inoltre occorre ricordare che la sistemazione della pratica in oggetto ebbe luogo solamente in seguito ad atti intervenuti presso il Ministero, e ciò sembrò in quell'epoca risultato più che soddisfacente per l'Istituto che aveva seriamente temuto di perdere l'intero suo credito verso la Mineraria. -

Però giuridicamente si può sostenere che la sistemazione, di cui alla lettera convenzione 20 luglio 1933, ebbe luogo solamente nei confronti del Governo dell'Erica in qualità di garante della operazione di mutuo; quindi la rinuncia da parte dell'Istituto al rimborso del residuo credito, se può esistere ed avere efficacia nei confronti del garante, non esiste nei confronti dell'obligato diretto - Compagnia Mineraria Coloniale - e per esso il fallimento, che rimane tenuto a rispondere fino a copertura del debito lasciato scoperto dal garante, né, d'altra parte, può ritenersi che la rinuncia espressa nei confronti del garante sia stata implicitamente e tacitamente estesa all'obligato diretto in quanto la rinuncia ad un diritto, per essere efficace, deve aver luogo in modo esplicito e con le dovute